APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ITALO-JUGOSLAVI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI PATRIMONIALI DEGLI ENTI PUBBLICI DELL'ISTRIA, STIPULATI A POLA IL 12 DICEMBRE 1930

Art. 6 (Convenzione)

A tacitazione del diritto che in proporzione al quoziente, di cui all'art. 13, spetterebbe a quella parte di territorio istriano sotto sovranita' jugoslava nella preferenza sui 150 posti a disposizione della provincia dell'Istria nel frenocomio di Trieste, viene conteggiato a favore della parte jugoslava una quota proporzionale sul contributo di fiorini centomila pareggiati a L. 120.000, erogato una volta tanto dai fondi della provincia dell'Istria.

Saranno pure consegnate al Regno jugoslavo azioni della Societa' della ferrovia locale Trieste-Parenzo per il valore nominale di L. 29.943,12 (allegato n. 13).

Versione in vigore dal 29 aprile 1933, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930
Estremi	Legge 22 dicembre 1932, n. 2070
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-italo-jugoslavi-per-la-sistemazione-degli/convenzione-art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it